

COMUNE DI CASTELTERMINI

Prov. di Agrigento

IMU-TASI: 16 GIUGNO VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA. ESCLUSIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DEI TERRENI AGRICOLI

Il **16 giugno 2016** scade il termine per il versamento della **prima rata dell'IMU e della TASI**, che deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicabili nell'anno 2015.

E' importante, però, evidenziare due novità fondamentali introdotte dalla [legge di stabilità 2016](#).

La prima consiste nell'**esclusione dalla TASI dell'abitazione principale**, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

La seconda novità importante è rappresentata dal nuovo regime di **esenzione dall'IMU per i terreni agricoli**, applicabile già dal versamento della prima rata.

In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

- ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#); se accanto all'indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuapibile.

IMMOBILI IN COMODATO E LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato **la prima rata dell'IMU e della TASI** in scadenza il **16 giugno 2016** deve essere calcolata sulla base delle **aliquote applicabili nell'anno 2015**, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

IMMOBILI IN COMODATO

Sin dalla prima rata si applica la **riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI** per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Casteltermini, 10/06/2016

La Responsabile del settore Tributi